

**PROVINCIA DI GROSSETO**

**Area Servizi Finanziari e Risorse Umane**

**IP N. 1246/2019**

**ATTO PRESIDENZIALE N. 78 DEL 11/10/2019**

Oggetto: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021.

**Il presente Decreto e' stato pubblicato all'Albo informatico dell'Ente in data 11/10/2019**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N.267**

AREA SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

**OGGETTO:** Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 10/10/2019

IL DIRIGENTE  
Avv. Emilio Ubaldino

---

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 10/10/2019

IL DIRIGENTE  
Avv. Emilio Ubaldino

---

**PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE**

Parere di conformità del Segretario Generale: favorevole

Grosseto, 10/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Emilio Ubaldino

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE:

- la legge 56/2014 (Delrio) che ha ridefinito gli Organi della Provincia e le relative competenze, in attesa che queste ultime vengano puntualmente regolamentate in sede di Statuto e Regolamenti interni;
- l'abrogazione della Giunta provinciale demanda al Presidente della Provincia l'esercizio del c.d. potere esecutivo e tutte le funzioni che in via residuale non sono attribuibili al Consiglio ed Assemblea, come definite puntualmente dalla legge 56/2014; VISTO l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce a comuni e province autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

RICHIAMATA la Legge n. 205/2017 con l'art. 1, comma 845, la quale ha ripristinato la capacità assunzionale delle Province, abrogando le norme che, a decorrere dal DL 95/2012, avevano determinato il blocco delle assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. In altri termini la L. 205 "normalizza" il regime assunzionale delle Province, equiparandole alle altre pubbliche amministrazioni, prevedendo contestualmente specifici parametri, diversi da quelli individuati per gli altri enti locali, al fine di procedere legittimamente a nuove assunzioni.

In particolare, a decorrere dal 2018 le Province delle Regioni a statuto ordinario possono procedere ad assumere nel limite: A) di spesa di cui all'art.1, comma 421, della L.190/2014, pari al 50% del valore della dotazione all'8 aprile 2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 844 dell'art. 1 della L. 205 citata; B) di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II, III; per le restanti Province, la percentuale assunzionale è fissata al 25% e condizionatamente alla approvazione del Piano di riassetto organizzativo finalizzato all'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali.

E' consentito infine l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014.

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 844 della Legge 205/2017 prevede che: "ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 421 della legge n. 190 del 23/12/2014 ai fini del ripristino della capacità di assunzione le Città metropolitana e le Province delle Regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato all'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 07 aprile 2014 n. 56".

DATO ATTO CHE il piano di riassetto è passaggio obbligatorio poiché' costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni, e anche quelle che se ne sono dotate dovranno procedere ad una sua riconferma o aggiornamento del medesimo e che la provincia di Grosseto ha adottato il proprio Piano di Riassetto organizzativo con D.P. n. 111/2018

DATO ATTO CHE l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

### RICHIAMATO

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

CONSIDERATO CHE il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165;

DATO ATTO CHE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 e che in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

DATO ATTO CHE con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

PRESO ATTO degli indirizzi per la redazione del presente Piano della Provincia di Grosseto per il triennio 2019-21 contenuti del DUP 2019-2021 approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 19 del 05/09/2019 ;

RILEVATA la necessità di implementare l'organico amministrativo assegnato alle funzioni relative ai servizi tecnici;

RAVVISATA la necessità di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale, tenuto conto dei limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni, richiamati nello stesso Piano;

DATO ATTO CHE la possibilità in concreto di procedere ad assunzioni di personale è subordinata al rispetto dei seguenti i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente:

- Limite di cui all' art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso e comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Tale divieto, secondo le indicazioni della Corte dei Conti (Delibera n. 130 del 27 novembre 2018 -Corte dei conti Campania ) è da intendersi" a carattere "transitorio". La limitazione della capacità giuridica è da intendersi come limitazione temporale e transitoria fino al momento dell'approvazione (o della trasmissione) "tardiva". Si riporta qui di seguito un estratto della Delibera suddetta: *"Tale transitorietà ha una funzione di stimolo dell'adempimento e allo stesso tempo di proporzionalità della limitazione. Considerato che la disponibilità di nuovo personale e/o la possibilità del suo turn-over vi è una naturale premessa di buon funzionamento degli organi, tale effetto "limitativo" e transitorio mira a stimolare il concorso da parte di tutti gli organi regionali, politici e burocratici, coinvolti, a vario titolo, nel processo di predisposizione, adozione, approvazione ed infine trasmissione dei documenti di bilancio.*

*L'estensione dell'effetto è direttamente collegata all'imputabilità giudica dell'adempimento all'intero ente territoriale, i cui organi, ciascuno con la propria competenza e responsabilità, sono chiamati a farsi parte diligente per superare la condizione di ritardo che colpisce l'approvazione dei documenti contabili. In buona sostanza, la ridetta "limitazione amministrativa" si inquadra tra le "misure di salvaguardia" (C. Cost. sent. n. 228/2017) a garanzia dell'efficace e tempestiva elaborazione del "bene pubblico" bilancio (C. Cost., sent. nn. 184/2016 e 247/2017) nella sua dinamica articolazione di previsione e rendicontazione.*

*Infatti, come è noto, è compito del Legislatore introdurre adeguate “disciplina di salvaguardia”, ovvero “rimedi”, che siano in grado di presidiare violazioni di legge che espongono a rischio o che si traducano in una diretta minaccia per gli equilibri di bilancio e per la capacità del bilancio stesso di svolgere le proprie funzioni”;*

- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- l'art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017, che sanzionava le amministrazioni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente, tramite il divieto di assunzione è sostituito dall'art. 1 comma 2 sexies del DL. 91/2018 convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108: *“Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto del saldo non negativo nell'anno 2017 di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna»;*
- a decorrere dall'anno 2019, è abrogata la sanzione del divieto di assunzione per tutte le amministrazioni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente ai sensi dell'art. 1 comma 823 della legge n. 145 del 30/12/2018 (Finanziaria 2019) il quale recita: “A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ... omissis”.

DATO ATTO CHE Il Piano allegato è esecutivo e potrà essere dato seguito alle relative assunzioni negli anni 2019 e 2020/21 solo ed esclusivamente verificato il rispetto di tutti i limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni di personale, da riverificare anno per anno;

DATO ATTO CHE la consistenza finanziaria della dotazione organica, nell'accezione riferita al personale in organico e di quello desumibile, nei limiti di cui all'art. 1 comma 421 della legge 190/2014, di cui all'allegato “Piano di Riassetto organizzativo, aggiornato con le assunzioni programmabili nel 2019 2020 e 2021 non supera il valore della dotazione organica ridotta in misura pari al 50% con Decreto Presidenziale n. 95 del 30/10/2015 pari all'importo di complessivi **€. 7.603.464,03**;

CONSIDERATO CHE la spesa da sostenere negli anni di riferimento è stata prevista nel Bilancio di previsione annuale e triennale 2019-2021;

ACCERTATO che la Provincia di Grosseto ha adottato il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con Delibera Consiglio provinciale n. 18 del 05/09/2019 e le Linee di indirizzo per la Performance di cui al Decreto Presidenziale n. 69/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 e Piano della performance anno 2019 - Approvazione e linee di indirizzo” con i quali il presente Piano risulta coerente;

DATO ATTO dell'assenza di posizioni professionali in sovrannumero ex art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, del rispetto del tetto di spesa di personale ex art. 1 comma 557 della legge 296/2006, del rispetto dell'incidenza della spesa di personale al lordo degli oneri riflessi programmata negli anni presi a riferimento ex art. 1 comma 845 legge 205/2017 sulle entrate correnti titoli I,II,III al netto della spesa del personale da assumere;

CONSIDERATO CHE prima di procedere all'approvazione del presente Piano, a norma del combinato disposto degli artt. 6 1 comma e 33 del D.lgs 165/2001, in sede di determinazione della dotazione organica questa amministrazione ha provveduto alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente. La ricognizione a tale scopo effettuata è riscontrabile in atti e conferma che non sono presenti eccedenze ma che al contrario viene segnalata carenza di personale come conseguenza logica del processo di riordino subito e delle limitazioni normative alle assunzioni di questi ultimi anni.

RITENUTO PERTANTO di procedere all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le OO.SS. sono state informate;

PRESO ATTO del parere positivo del Collegio dei Revisori - Verbale del Collegio dei revisori n. 24 del giorno 4 ottobre 2019 - in atti;

VISTO il vigente Piano triennale della Corruzione e della Trasparenza 2019/21 approvato con Decreto presidenziale n. 8 del 01/02/2019 "Adozione in via di aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza-PTPCT triennio 2019-2021";

VISTO l'art. 13 del nuovo CCNL FUNZIONI LOCALI del 21/05/2018;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

1)           DECRETA

per quanto tutto in narrativa esposto e qui richiamato a tutti gli effetti:

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di approvare il Piano triennale dei Fabbisogni di personale, allegato a parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il Piano allegato è esecutivo e potrà essere dato seguito alle relative assunzioni negli anni 2019 e 2020/21 solo ed esclusivamente verificato il rispetto di tutti i limiti finanziari e dei vincoli normativi vigenti in materia di assunzioni di personale, da riverificare anno per anno;
- 4) di prendere atto del parere positivo del Collegio dei Revisori - Verbale del Collegio dei revisori n. 24 del giorno 4 ottobre 2019 - in atti;
- 5) di dare atto che del presente provvedimento e del suo contenuto è stata data informazione ai soggetti sindacali ai sensi dell CCNL funzioni locali vigente ed ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e smi;
- 6) di demandare ai provvedimenti degli uffici competenti l'attuazione del Piano per gli anni 2019-2020-21;
- 7) di trasmettere copia della presente atto e del Piano, ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative e ai componenti alle OO.SS. e RSU per conoscenza;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente Decreto e relativo allegato in permanenza, all'albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, sezione Personale.

IL PRESIDENTE  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Costituiscono parte integrante e sostanziale di essa i seguenti allegati:

A : “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”